Comune di CASTAGNARO
Provincia di Verona
25 LUG 2022
5604

COMUNE DI CASTAGNARO
(Provincia di VERONA)

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 20/07/2022:
"SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2022/2023/2024 – (ART. 193 T.U.E.L. N. 267/2000 – D.LGS. N. 118/2011 – D.LGS N. 120/2014) E STATO ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI"

Verbale n. 8 del 25 luglio 2022

Il sottoscritto dott. Massimo Da Re Revisore economico finanziario del Comune di Castagnaro (VR) nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 08/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, procede all'esame della richiesta in merito al parere obbligatorio sulla proposta di delibera di C.C. n. 26 del 20/07/2022 avente ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2022/2023/2024 – (Art. 193 T.U.E.L. n. 267/2000 – D.Lgs. n. 118/2011 – D.Lgs. n. 120/2014) e stato attuazione dei programmi";

PREMESSO che:

- l'organo di revisione ha ricevuto in data 22/07/2022 la richiesta di parere di cui all'art. 39 L. 27/12/1997, n. 449 e sss.mm., dell'art. 19, co. 8, della L. 28/12/2001, n. 448 e ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che a partire dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma contabile degli enti territoriali disciplinata dal D.Lgs. n. 118/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio", e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000, aggiornato dal D. Lgs. n. 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. del 20/05/2015, il quale dispone che, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, o in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

CONSIDERATO inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di Bilancio;

EVIDENZIATO che tale deliberazione sarà allegata al Rendiconto dell'esercizio relativo;

CONSIDERATO che la mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

VISTE:
- la delibera di G.C. n. 22 del 22/04/2022 avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2021 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011";
- la delibera di C.C. n. 9 del 30/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Esame ed approvazione Rendiconto esercizio 2021 e relazione sulla gestione – Conto Consuntivo anno 2021 e relativi allegati";
- la delibera di C.C. n. 21 del 30/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2022/2023/2024";
- la delibera di C.C. n. 22 del 30/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2023/2024 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati";

DATO atto che non risultano pervenute dai Responsabili dei Servizi comunicazioni di debito fuori bilancio;

PRESO atto che, per effetto dei commi 820 e 821 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, è stato superato anche il predetto "obbligo sul pareggio di bilancio inteso come equivalenza tra entrate finali e spese finali", in quanto:
è stato disposto che, a partire dall'anno 2019, gli enti potranno utilizzare sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle regole stabilite dal D.lgs 118/2011. In questo caso, gli enti locali si considereranno in equilibrio, già a

partire dal bilancio di previsione 2019, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, secondo il prospetto dell'allegato 10 del D.lgs 118/2011 al rendiconto di gestione;

CONSIDERATO che, come evidenziato nell'allegato A), alla data attuale considerando ancora la fase della pandemia epidemiologica da Covid-19, permangono gli equilibri generali di bilancio e di cassa del Bilancio finanziario 2022/2023/2024;

VISTO l'allegato B) contenente lo stato di attuazione dei programmi/missioni contenute del D.U.P. 2022/2023/2024 approvato con delibera di C.C. n. 21 del 30/05/2022;

VERIFICATO che viene rispettato, in fase previsionale, l'obiettivo di finanza pubblica;

ACCERTATO che sulla proposta di delibera sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, così come richiesto dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20/07/2022 in relazione alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2022/2023/2024 – (Art. 193 T.U.E.L. n. 267/2000 – D.Lgs. n. 118/2011 – D.Lgs. n. 120/2014) e stato attuazione dei programmi,

Venezia, 25 luglio 2022

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

dott. Massimo Da Re